



1271

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(AI SENSI DELL'ART.4, V C., D.M. 25/031998, N. 142)

28 OTT, 2015

TRA

La Scuola di Specializzazione in "Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole del Coniglio e della Selvaggina" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con sede in Valenzano - Bari C.F. 80002170720 d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentata dal Presidente prof. Cataldo Dario nato ad Bari il 26.08.1949;

e

l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con sede legale in Selargius - P.I. 02261430926, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentato dalla dott.ssa Savina Ortu, nata a Bauladu (OR) il 31.01.1960, domiciliata per effetto della carica presso la sede dell'Azienda in Selargius, Via Piero della Francesca 1.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere annualmente, e per un periodo massimo di anni 3, presso le sue strutture ~~n.~~ soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.



2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e d'orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**



**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE,
DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA (TEPACS)**

Presidente: prof. Cataldo Dario

pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Essa potrà essere rinnovata tacitamente per una durata corrispondente alla prima se non disdetta da una delle Parti con comunicazione di almeno tre mesi anteriori alla data di scadenza.

Data, **19 OTT. 2015**

(Firma per il soggetto promotore)



Il Presidente
Prof. Cataldo Dario

Cataldo Dario

(Firma per il soggetto ospitante)

Il Commissario Straordinario
dott.ssa *Sabrina Ortu*



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1271 DEL 28 OTT. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Sabrina Ortu

ASLCagliari
il presente allegato è composto di n° TRE fogli
di n° TRÉ pagine.
IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa Marisa Udella
Udella